



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.C. PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI VOLTO ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI
BELLUNO E FELTRE DELL’AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO E QUANTITA’	4
Art. 2 – DURATA.....	5
Periodo di prova.....	5
Opzioni	5
Proroga	6
Modalità di attivazione degli operatori successivi al primo.....	6
Divieto di modifiche introdotte dall’aggiudicatario	6
Art. 3 – AFFIDAMENTI CONTRATTI APPLICATIVI	7
Art. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE	7
Risultati attesi per entrambi i Lotti	7
Modalità di programmazione dei turni di guardia attiva e rispetto riposi	8
Attivazione di operatore economico successivo al primo:.....	9
Organizzazione del Servizio e validazione dei turni da parte dei Direttori U.O./DEC:.....	9
Coordinatore del servizio.....	9
Art. 5 – PERSONALE DELL’APPALTATORE.....	10
Art. 6 - ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO/I	14
Art. 7 – LOCALI, APPARECCHIATURE E INFRASTRUTTURE	16
Art. 8 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO	17
Art. 9 – MONITORAGGIO, CONTROLLO DEL SERVIZIO	18
a. Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio	18
b. Elementi oggetto di verifica.....	19
Art. 10 – INFORNTUNI E DANNI A COSE E PERSONE	20
Art. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE.....	20
Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	21
Art. 13 – INADEMPIMENTI E PENALITA’	21
Art. 14 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	22
Art. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
Art. 16 – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (RISCHI DA INTERFERENZA).....	25
Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	25
Art. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	26
Art. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
Art. 20 – CONTRATTO E SPESE	27
Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	28

Art. 22 – CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI	28
Art. 23 – SUBACCORDO QUADRO	28
Art. 24 – SEGRETO D’UFFICIO.....	28
Art. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	28
Art. 26 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’	29
Art. 27 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	30
Art. 28 – FORO COMPETENTE	30
Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI	30

Art. 1 – OGGETTO E QUANTITA'

L'appalto ha per oggetto l'affidamento tramite Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del medesimo codice degli appalti mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.LGS. 36/2023 e, del servizio si assistenza pediatrica che sarà reso presso le sedi Ospedaliere di Belluno e di Feltre dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

La Ditta dovrà garantire il servizio attivo notturni e/o prefestivi/festivi h12 è suddiviso in due Lotti, con il seguente fabbisogno di turni stimato:

Lotti	P.O. UOC Pediatría	n. turni/mese stimati		n. turni/anno stimati		Turni/mese	Copertura:
1	Belluno	20	H12	240	H12	20	20:00 –08:00
2	Feltre	10	H12	120	H12	10	20:00 – 08:00

Si prevede in caso di necessità motivata che l'Amministrazione richieda quale opzione l'estensione in aumento del 40% ed in diminuzione del 50% dei turni stimati annualmente (come dettagliato nel paragrafo opzioni).

Si precisa che la misure esatta dei turni richiesti sarà modulata in base alle necessità segnalate dai Direttori delle rispettive Unità Operative/DEC del Servizio ma dovrà seguire **indicativamente la seguente distribuzione/organizzazione del turno:**

Belluno	Turni notturni e/o festivi h12 in alternativa: <ul style="list-style-type: none">• dal Venerdì alla Domenica per n. 3 settimane al mese;• dal Lunedì al Mercoledì n. 2/3 settimane al mese;
Feltre	Turni notturni e/o festivi h12: <ul style="list-style-type: none">• Venerdì, Sabato e Domenica (week end) della prima, terza e quarta settimana di ogni mese (*si specifica: qualora il week end inizi di Sabato verrà considerato il turno richiesto Sabato – Domenica);• Prefestivi e festivi non compresi nei fine settimana indicati.

L'Azienda si riserva:

- di fissare, d'intesa con l'assegnatario, una diversa calendarizzazione della turnistica;
- di richiedere, in caso di necessità motivate e segnalate dai Direttori di UOC/DEC del servizio, la copertura di turni diurni in accordo con la Ditta o con le partecipanti all'accordo Quadro.

I turni eventualmente residui alla scadenza dell'appalto, rispetto al fabbisogno massimo previsto, potranno essere richiesti anche successivamente alla scadenza fino a consumo degli stessi, qualora la normativa lo consenta, alle medesime condizioni dell'affidamento originario.

Le disposizioni del presente Capitolato valgono sia per l'Aggiudicatario che per le partecipanti all'Accordo Quadro precisando che quando si fa riferimento all'aggiudicatario le previsioni valgono anche per le assegnatarie dei contratti applicativi/ordinativi.

Art. 2 – DURATA

L'accordo quadro avrà durata di 12 mesi, decorrenti dalla data riportata nel contratto ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio in caso di consegna d'urgenza.

Il servizio dovrà essere attivato entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione salvo consegna in via d'urgenza anche in mancanza di sottoscrizione del contratto.

Periodo di prova

L'aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva e subordinata all'esito positivo del periodo di prova. Il servizio viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 2 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo del servizio.

Il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento dello stesso e la relativa comunicazione verrà data al massimo entro i 20 giorni successivi alla scadenza del periodo di prova con un preavviso di cessazione di almeno 30 giorni solari.

Superato tale termine senza che sia stata formalizzata disdetta, il contratto si intenderà automaticamente confermato.

Qualora l'Aggiudicatario non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto della presente procedura alle Ditte in graduatoria chiedendone la disponibilità a partire dalla seconda e con affidamento a titolo di prova con le modalità previste nel presente articolo.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda addebiterà all'assegnatario, quale penale, l'eventuale maggior onere economico sopportato ricorrendo ad altro operatore in graduatoria per un periodo massimo di sei mesi dalla risoluzione con soddisfazione del debito dapprima sulla cauzione definitiva prestata e salvo ristoro di ulteriori danni rilevati durante il periodo di prova.

Verrà, inoltre, applicata la penale di € 1.000,00 per i disagi arrecati all'Amministrazione e per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie.

Allo scadere del periodo di prova, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) trasmetterà tempestivamente al RUP di gara una relazione sull'idoneità o inidoneità del servizio reso.

Il periodo di prova potrà essere discrezionalmente prorogato per 2 mesi dal DEC.

Opzioni

L'Amministrazione si riserva alle medesime condizioni contrattuali del contratto originario:

- di aumentare nei casi in cui l'Amministrazione ritenga necessario estendere la copertura per eventuali necessità sopravvenute, fino a concorrenza del 40% dell'importo contrattuale al netto di IVA se dovuta e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, senza che l'Aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- L'Amministrazione potrà ridurre i quantitativi delle prestazioni fino a concorrenza del 50% dell'importo contrattuale nel caso di reperimento di personale Medico o di professionisti in seguito a procedure concorsuali, convenzioni con altre Azienda Sanitarie tali da consentire la copertura anche parziale dei turni oggetto del presente Capitolato.

In tali casi l'Amministrazione potrà ridurre il numero delle prestazioni richieste o recedere anticipatamente dal contratto dandone preavviso all'Aggiudicatario con almeno 30 giorni di anticipo, senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, anche nel caso di stipula di altro contratto a seguito di espletamento di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

Le attività potranno altresì essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente Pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata.

- affidare contratti applicativi della durata massima prevista dall'Accordo Quadro;

Proroga

L'Amministrazione inoltre si riserva di:

- ai sensi dell'Art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 di prorogare alla scadenza del contratto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di continuare il servizio agli stessi o più favorevoli condizioni di mercato, per il tempo strettamente necessario all'Azienda per la conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo Contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni. l'aggiudicatario è tenuto a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro i termini che verranno indicati nella relativa richiesta. Non è ammessa la proroga tacita;
- prorogare il servizio oltre la scadenza originaria del contratto qualora il numero di turni previsti dallo stesso, compresa l'opzione del 40%, non fosse stato esaurito.

Il valore massimo stimato delle opzioni risulta dal **quadro economico di gara, indicato nel disciplinare di gara.**

Modalità di attivazione degli operatori successivi al primo

Al termine della procedura di gara l'amministrazione stipulerà, per ciascun lotto, il contratto di Accordo Quadro con i primi quattro operatori economici, se presenti, in graduatoria.

Durante l'esecuzione del contratto l'amministrazione proporrà al primo in graduatoria la stipula di contratti applicativi/ordinativi - per la realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di disponibilità parziale del primo in graduatoria proporrà la stipula del contratto applicativo/ordinativo, anche parzialmente, al secondo in graduatoria.

In caso di disponibilità parziale del secondo in graduatoria proporrà la stipula del contratto applicativo/ordinativo, anche parzialmente, al terzo in graduatoria.

In caso di disponibilità parziale in graduatoria proporrà la stipula del contratto applicativo/ordinativo, anche parzialmente, al quarto in graduatoria.

Nel caso in cui vengano attivate le opzioni previste l'Amministrazione chiederà la disponibilità all'esecutore primo in graduatoria; qualora lo stesso non fosse disponibile sarà possibile ricorrere anche parzialmente alla disponibilità delle altre Ditte in graduatoria a partire dalla seconda fino alla quarta, se presenti.

Divieto di modifiche introdotte dall'aggiudicatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC.

Art. 3 – AFFIDAMENTI CONTRATTI APPLICATIVI

L'Amministrazione stipulerà, per ciascun Lotto, un contratto di Accordo Quadro con i primi 4 operatori economici risultati migliori in graduatoria, se presenti.

Di seguito l'Amministrazione affiderà i contratti applicativi/ordinativi dell'accordo quadro secondo tale modalità:

- all'operatore economico primo in graduatoria verrà assegnato il 100% dei turni in oggetto;
- gli operatori economici in graduatoria si ricorrerà, a partire dal secondo e scorrendo la graduatoria fino al quarto, nel caso in cui l'operatore principale non sia in grado di coprire i turni richiesti anche in caso di attivazione delle opzioni;
- la mancata disponibilità alla firma del contratto applicativo da parte dell'operatore economico primo in graduatoria comporta inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze del caso;
- la mancata disponibilità alla copertura turni richiesti agli operatori successivi al primo non determina, invece, inadempimento contrattuale;
- La mancata esecuzione del contratto applicativo/ordinativo sottoscritto (tramite accettazione copertura turni concordati) comporta responsabilità contrattuale da parte di ciascuno operatore per i rispettivi turni concordati;

La stipulazione dei contratti applicativi avverrà, senza applicazione di alcun termine dilatorio. Tale contratto dovrà essere restituita firmata digitalmente entro il termine di n. 7 giorni di calendario dal suo ricevimento e definirà l'importo dell'affidamento, i tempi di esecuzione delle prestazioni, il presidio dove dovrà essere eseguito il servizio nel quadro e nei limiti delle condizioni normative indicati nella documentazione di gara.

Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Risultati attesi per entrambi i Lotti

Dovranno essere garantite tutte le prestazioni pediatriche delle sedi di Belluno e Feltre e in particolare quelle urgenti.

La Ditta procederà ad organizzare le attività ed a impartire gli ordini di servizio al proprio personale in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e degli standard fissati dall'ULSS n. 1 Dolomiti, con particolare attenzione agli obiettivi strategici in merito alla presa in carico e tempi di gestione dei pazienti nonché appropriatezza medica in dimissione.

Si specifica che verranno valutati secondo le cadenze e le modalità indicate nell'Allegato **A1 (SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI)** i seguenti indicatori attesi di qualità e di processo:

1. Tasso di ricaduta del paziente pediatrico nelle 48h target < al 20%
2. Tempo medio di attesa, per codice colore, inferiore alle soglie definite dalla normativa regionale e/o nazionale;

3. Numero di segnalazioni pervenute all' URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) per l'appropriatezza clinica, di gestione e di comunicazione con il paziente: target < n. 3 all'anno;
4. Numero di segnalazioni relative a prescrizioni mediche orali effettuate durante il turno: target < n. 1 al mese;
5. Tasso di firma digitale dei referti: target = al 100%;

Si specifica inoltre che per il mancato rispetto di protocolli di natura clinica e/o amministrativa in uso dalle UOC di riferimento, la Stazione Appaltante si riserva di applicare appropriate penali.

Sono previsti strumenti di verifica di tali indicatori quali report da procedure interne come a titolo di esempio ERIS e/o AURORA o nuove procedure in via di attivazione.

Modalità di programmazione dei turni di guardia attiva e rispetto riposi

Il Servizio dovrà essere svolto in turni di lavoro di durata massima non superiore a 12 h consecutive, al fine di garantire l'idoneo recupero psicofisico del personale medico impiegato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario dovrà predisporre la turnazione del proprio personale impiegato, di concerto con il DEC, secondo le modalità di seguito indicate, senza modifiche, salvo cause eccezionali, debitamente documentate e motivate. L'organizzazione del servizio sarà comunque informata al principio di rispettare uno schema stabile di strutturazione dei turni come previsto dagli atti di gara, salvo casi eccezionali e di emergenza che dovessero verificarsi.

Il personale medico impiegato, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare all'Azienda una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e, successivamente, con periodicità mensile, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, comprovante l'adempito rispetto dell'impegno assunto.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche per accertare il pieno rispetto della normativa vigente in materia: qualora dovessero risultare violazioni a quanto disposto, esse saranno considerate inadempienze contrattuali ai fini dell'applicazione delle relative penali o della risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., previa diffida dell'aggiudicatario.

Poiché il presente appalto si concretizzerà, per ciascun lotto, in un Accordo Quadro con più Ditte si definiscono le specifiche modalità operative che potranno essere maggiormente puntualizzate d'intesa con gli aggiudicatari:

- la Ditta prima in graduatoria entro il giorno 5 di ogni mese dovrà produrre al DEC e/o Direttore UOC la programmazione per il bimestre successivo, completa di elenco dei professionisti individuati;
- la programmazione turni dovrà essere predisposta dalla Ditta nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 66/2003;
- qualora i professionisti proposti siano diversi da quelli indicati in offerta o in sede di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuta a trasmettere, contestualmente alla programmazione dei turni, la documentazione (curriculum, polizza assicurativa e dichiarazione di impegno in materia di orario di lavoro) per ciascun nuovo professionista;
- tutta la documentazione dovrà essere inviata ai punti di contatto che verranno definiti con il DEC e/o i Direttori di Unità operativa;

- Il DEC e/o Direttore di Unità Operativa, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, validerà il prospetto dei turni e lo invierà all'indirizzo email indicato in offerta. Solo da questo momento l'Amministrazione sanitaria è impegnata all'effettuazione di quanto stabilito;
- Entro massimo il giorno 10 di ogni mese la turnistica per il mese successivo dovrà essere definitiva senza ulteriori modifiche: eventuali variazioni del turno sia in termini di professionista che di modifica del turno, eliminazione e/o sostituzione, potrà essere valutato per l'applicazione della relativa penale.

Qualora tali scadenze cadano in un giorno festivo o prefestivo si intendono posticipate al primo giorno feriale, salvo diversi accordi.

Si specifica inoltre che:

- solo per la programmazione del primo mese di esecuzione del Servizio le parti potranno concordare una tempistica dilatata rispetto ai tempi perentori sopra indicati di definizione dei turni;
- in caso di documentazione incompleta e/o non idonea, l'Amministrazione ne darà comunicazione alla Ditta con email all'indirizzo indicato nell'offerta, che dovrà provvedere entro e non oltre 2 giorni dalla contestazione/comunicazione;
- in caso di sostituzioni per impossibilità sopravvenuta rispetto alla programmazione concordata, l'aggiudicatario dovrà reperire un medico sostituto per non lasciare il turno vacante. Il nominativo del medico sostituto dovrà essere comunicato al Direttore della UOC o suo incaricato mediante email almeno 24 ore prima dell'assunzione in servizio;
- il sostituto potrà prendere servizio solo se il suo curriculum e la sua polizza assicurativa siano stati esaminati e validati preventivamente dal Direttore dell'UOC;

Attivazione di operatore economico successivo al primo:

Qualora la copertura non dovesse essere totale entro i termini stabiliti il DEC invierà, al più presto, la richiesta di disponibilità di copertura dei turni "scoperti" al secondo in graduatoria, il prima possibile ma non oltre 5 giorni dalla richiesta dovrà provvedere ad inviare la propria disponibilità che verrà confermata

la copertura non sia ancora totale verrà attivata la medesima procedura con gli altri operatori in graduatoria.

Organizzazione del Servizio e validazione dei turni da parte dei Direttori U.O./DEC:

- l'organizzazione del lavoro è totalmente in capo all'impresa aggiudicataria ed il personale che presta servizio dipende esclusivamente dal Coordinatore indicato in offerta dall'impresa, senza alcuna ingerenza da parte di questa Amministrazione, ma con il necessario coordinamento con il DEC e il Direttore di U.O.C. o suo incaricato;
- l'attività svolta dall'impresa aggiudicataria o dalle altre partecipanti in graduatoria riguarda il servizio presso le UOC di Pediatria dell'Ospedale di Belluno e di Feltre dell'Azienda Dolomiti e non dovrà interferire con gli altri servizi svolti da altro personale medico delle U.O.C. di Pediatria;

L'aggiudicatario dovrà trasmettere la rendicontazione mensile delle presenze/turnazione a consuntivo che verrà validata dai Direttori di UOC/DEC per l'emissione della relativa fattura.

Coordinatore del servizio

Per lo svolgimento del servizio l'Aggiudicatario, per ciascun Lotto, deve individuare nel progetto tecnico presentato il nominativo del Coordinatore Medico cui fare costante riferimento.

Il Coordinatore dovrà garantire l'organizzazione dell'attività e interfacciarsi con il Direttore U.O.C. di ciascun presidio o DEC individuato rispondendo alle direttive ed indicazioni degli stessi. Inoltre dovrà avere potere decisionale e gestionale al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio.

Il Coordinatore dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso e l'effettuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, con le modalità indicate in sede di documentazione tecnica dall'Aggiudicatario;
- gestire e coordinare i turni del personale ed inviare la programmazione al DEC/Direttore UOC individuato dall'Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Capitolato nonché risolvere eventuali problematiche imprevedute in merito alla copertura della turnistica già programmata senza soluzioni di continuità del servizio;
- garantire la *pronta sostituzione del personale assente nei casi di estrema urgenza* (imprevisti occorsi da giustificare), allo scopo di evitare qualsiasi interruzione del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato di gara, con comunicazione immediata al DEC/Direttore UOC;
- provvedere tempestivamente alla *sostituzione dei professionisti programmati*, su richiesta dell'amministrazione per motivate esigenze;
- garantire la gestione delle risorse umane destinate all'esecuzione del servizio compresi gli obblighi formativi (compresi obblighi ECM);
- controllare l'operato dei lavoratori e interfacciarsi con la stazione appaltante in caso di criticità emerse in fase di esecuzione del servizio;
- essere rintracciabile h 24, 7 giorni su 7, mediante telefono cellulare messo a disposizione dall'Aggiudicatario. Il numero di cellulare dovrà essere comunicato dall'AULSS prima dell'avvio del Servizio al DEC/Direttore UOC.
- Individuare un suo delegato/sostituto in caso di mancata reperibilità, assenza o impedimento del Coordinatore;
- produrre, a fine mese, la scheda riepilogativa dei turni/rendicontazione delle prestazioni erogate da sottoporre al DEC/Direttore UOC per la validazione ai fini della fatturazione (tale scheda andrà condivisa anche con i Servizi Amministrativi salvo diversi accordi con il DEC/Direttore UOC);

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro saranno preliminarmente trattate dal DEC/Direttore UOC con il Coordinatore e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente alla Ditta stessa.

Art. 5 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del servizio di assistenza pediatrica il personale medico inserito nel Servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- medici **specialisti in pediatria** (o **equipollente**) secondo quanto previsto da disposizioni normative o indicazioni regionali, muniti di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione medica con apposito iscrizione nell'apposito albo;
- **adeguata esperienza dei professionisti**: in sede di gara si richiede di dare evidenza del profilo professionale per permetterne la valutazione allegando il Curriculum Vitae ed ulteriore documentazione richiesta dal disciplinare di gara;

- **età massima dei professionisti pari a 77 anni.**

Il personale medico altresì deve essere in possesso di **idoneità fisica all'impiego** ed avere, se non cittadino italiano, **un'ottima conoscenza della lingua italiana.**

Prima dell'avvio del contratto l'aggiudicatario dovrà inviare all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti l'elenco del personale messo a disposizione nello svolgimento del Servizio ed aggiornarlo in caso di sostituzioni, secondo quanto previsto dal presente capitolato. L'elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato con trasmissione tempestiva all'amministrazione di ogni modifica e relativa documentazione necessaria (quale ad esempio curriculum e polizza). Eventuali sostituzioni in corso d'opera potranno avvenire utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza professionale e previa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Azienda si riserva:

- di non accettare il personale medico messo a disposizione in carenza delle professionalità e dei titoli richiesti o in caso di sussistenza di incompatibilità con la normativa di riferimento;
- di richiedere all'appaltatore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano ai doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento);
- di valutare la rilevanza di eventuali condanne penali legate al professionista;

All' Appaltatore spetta la sostituzione tempestiva di un medico improvvisamente indisponibile al servizio a cui era destinato.

Spetta al DEC e/o ai Direttori U.O.C. comunicare la non adeguatezza di un medico, in particolare se abbia dimostrato in più occasioni professionalità o comportamenti non adeguati secondo i criteri fissati: la comunicazione verrà trasmessa via e-mail al Coordinatore dell'appaltatore.

L'Amministrazione provvederà al controllo dei titoli richiesti per l'effettuazione del servizio da parte del personale inviato. Tale controllo non "solleva" l'Aggiudicatario dal controllo del possesso dei titoli richiesti dal parte del personale medico inviato, al fine di garantire la corretta esecuzione del Servizio secondo le disposizioni del presente documento.

Inoltre l'appaltatore dovrà disporre che il personale medico messo a disposizione durante i turni:

- indossi *divisa* medica personale (da garantire a proprie spese), calzature da ospedale, fonendoscopio personale e possieda timbri personali professionali e non esca in divisa dall'ambito della struttura sanitaria. L'Aggiudicataria deve assumersi l'obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro del personale impiegato, ma si prevede la possibilità di avvalersi della Ditta che assicura attualmente il Servizio di lavanolo all'AULSS n. 1 Dolomiti alle medesime condizioni contrattuali vigenti. In tal caso l'Aggiudicatario stabilirà un rapporto diretto con il fornitore sia per gli ordinativi che per le relative fatturazioni;
- sia munito ed esponga in modo visibile durante tutte le attività di Servizio idoneo *cartellino di riconoscimento* recante nome, cognome, fotografia, qualifica n.° di iscrizione all'ordine e Ragione Sociale della Ditta, come previsto dalla normativa vigente (e un documento di identità personale);
- sia dotato di *firma digitale (smart card)*, già al momento dell'assunzione in servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici. Sarà onere della Ditta verificare che il personale medico, al momento dell'assunzione in Servizio, sia in possesso di una smart card compatibile con i sistemi informatici dell'AULSS n. 1, nonché già autorizzato, abilità e

perfettamente formato per la sottoscrivere i documenti digitalmente. La smart card potrà essere fornita dall'Amministrazione, d'intesa con il DEC, tenendo presente che, per il rilascio da parte dell'ufficio competente - U.O.C. Gestione delle risorse umane - occorre prevedere un congruo termine (anche 15gg).

- rispetti le norme di DPI intraospedaliero;
- segnali al Coordinatore della Ditta le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio ed effettui, a fine turno, consegne strutturate e liberi la stanza del medico di guardia;
- nello svolgimento del Servizio è *fatto assoluto divieto di utilizzo del ricettario "rosso"*;
- alla fine di ogni ciclo di turni dovrà compilare il modulo per il *resoconto dei turni* destinato ai Direttori delle UOC/DEC per verifica della fatturazione;
- non possono usufruire della foresteria degli Ospedali di Belluno e di Feltre e possono accedere alla mensa degli Ospedali procurandosi i buoni pasto per esterni;

L'Azienda in ogni momento lo ritenga necessario potrà disporre l'accertamento delle disposizioni sopraelencate.

L'Aggiudicatario inoltre è obbligato a:

- garantire un numero di professionisti tale da non superare i limiti normativi previsti in termini di impegno orario massimo e di riposti: *non sono ammessi turni diurni che seguono un turno notturno e viceversa e quindi spetta all'appaltatore impostare turni non usuranti per i professionisti*;
- ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere;
- a far osservare, per quanto applicabile, il Codice di comportamento (indicato nell'articolo di riferimento) e in particolare:
 1. informare i professionisti al fine di far tenere loro un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza agendo con la diligenza professionale specifica e rispettare le *norme comportamentali e professionali MINIME*; è fatto assoluto divieto di prendere visione di documenti riservati o altri documenti dell'Azienda ULSS presenti nei locali oggetto del servizio, di divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti agli utenti del Servizio, nonché di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'U.O.C.;
 2. garantire che il personale rispetti la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni concordate;
 3. garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio: il personale dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli assistiti o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità degli assistiti;
 4. garantire che il personale mantenga un atteggiamento collaborativo con gli altri professionisti/operatori coinvolti nel Servizio. La *governance* e il potere direttivo, sulle risorse impiegate spetta in via esclusiva all'aggiudicataria, la quale avrà altresì ogni potere

organizzativo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui si tratta e ha la gestione amministrativa, giuridica ed economica dei relativi rapporti di lavoro.

L'appaltatore sarà comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente capitolato; in particolare:

- garantire che il personale impiegato non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere da parte degli utenti e dei loro familiari/accompagnatori;
- garantire, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui eventualmente si avvalga, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ad applicare e fare osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza;
- garantire – per il caso dei medici con rapporto libero professionale – che il personale non si trovi in situazioni di incompatibilità e conflitto d'interesse con l'Azienda sanitaria;
- assicurare l'aggiornamento permanente e la formazione specifica del proprio personale, da realizzarsi a proprio onere e sempre al di fuori dell'orario di servizio;
- nominare un *coordinatore del servizio*, che avrà i compiti come precisati nel presente documento;
- uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Azienda Ulss, nonché attenersi alle istruzioni operative comunicate dall'UOC o dal DEC del Servizio, alle procedure ed ai protocolli in uso dall'Azienda ***che l'assegnatario dovrà divulgare ai professionisti coinvolti***;

In particolare l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; la violazione di tali obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Inoltre l'appaltatore dovrà fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nella presente comunicazione e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

La violazione degli obblighi sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

Si precisa inoltre che:

- *Il personale messo a disposizione dovrà operare sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicataria anche nei confronti dei terzi. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra i professionisti messi a disposizione dagli aggiudicatari e l'Azienda ULSS;*
- *l'organizzazione del lavoro è totalmente in capo all'impresa aggiudicataria e/o alle partecipanti all'Accordo Quadro ed il personale che presta servizio dipende esclusivamente dal Coordinatore del servizio indicato in offerta, senza alcuna ingerenza da parte di questa Amministrazione, ma con il necessario coordinamento con il DEC/i Direttori di UOC.*

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO/I

È a carico dell'Aggiudicatario l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà:

- garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati secondo il progetto tecnico e gli strumenti offerti, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e degli standard fissati dall'Azienda Ulss;
- munirsi delle licenze, autorizzazioni, permessi, assicurazioni e quant'altro fosse o dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento del servizio, sollevando a questo proposito l'Azienda Ulss da ogni onere e responsabilità. Qualora venissero a scadere nel corso del contratto, la ditta dovrà provvedere al loro rinnovo in tempo utile e tempestivamente produrre copia autentica della nuova licenza, autorizzazione ecc. all'Azienda Ulss prima della scadenza di quella vecchia.

La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i disservizi eventualmente causati all'Azienda Ulss per effetto di carenze nell'esecuzione dell'appalto, nonché a causa della condotta dei propri operatori e di ogni danno e/o molestia che ne potessero derivare, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il servizio in oggetto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in accordo quadro attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'Aggiudicatario mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Aggiudicatario dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'Aggiudicatario sospendesse il servizio l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto senza escludere l'applicazione di eventuali penali.

L'Aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio, preventivamente concordato, in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie

con l'Amministrazione; tale sospensione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 come previsto nell'articolo dedicato del presente documento;
- dare comunicazione tempestiva all'Azienda e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto steso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'AULSS che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- riferire tempestivamente all'Azienda ULSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i come previsto nell'articolo dedicato del presente documento;

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subaccordo quadro o in altro subcontratto:

- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subaccordo quadro, previa revoca dell'autorizzazione al subaccordo quadro, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subaccordo quadro o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subaccordo quadro o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;
- la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore;

- la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'AULSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Fatto salvo quanto specificato dal presente capitolato in ordine ai requisiti di professionalità del personale impiegato per l'espletamento del servizio, l'Aggiudicataria è tenuta a:

- *prima dell'avvio del servizio e ad ogni sostituzione*, a comunicare all'AULSS l'*elenco del personale* (effettivi e/o sostituti) e produrre per ciascun professionista la polizza assicurativa, il Curriculum Vitae con i relativi dati anagrafici, il titolo di studio, i riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici;
- Ogni *aggiornamento dell'elenco*, per nuova entrata in servizio e/o sostituzione da parte dell'Aggiudicataria rispetto alla programmazione già concordata, dovrà avvenire tempestivamente e, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla presa in servizio del professionista con trasmissione della relativa documentazione;
- In caso di sostituzioni per impossibilità sopravvenuta rispetto alla turnistica concordata, l'aggiudicatario dovranno reperire un professionista sostituto per non lasciare il turno vacante. Il nominativo del medico sostituto dovrà essere comunicato tempestivamente al Direttore dell'UOC/DEC mediante email. Il sostituto dovrà essere un medico del quale siano già stati esaminati la polizza assicurativa ed il curriculum e, pertanto, già autorizzato all'esecuzione del servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo non abbia i requisiti richiesti, abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività. In quest'ultimo caso, nel quale l'Azienda ULSS non consideri il personale idoneo, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 giorni. La richiesta di sostituzione avverrà sulla base della motivazione insindacabile del Direttore U.O.C./DEC.

Art. 7 – LOCALI, APPARECCHIATURE E INFRASTRUTTURE

I servizi in oggetto dovranno essere svolti presso i locali Aziendali di ciascun Presidio, utilizzando le apparecchiature e l'infrastruttura che sarà messa a disposizione dell'Azienda ULSS.

Sarà tuttavia obbligo da parte della Ditta Aggiudicataria, garantire la corretta fruizione e l'idoneo utilizzo di quanto sopra indicato, secondo le regole di ordinaria diligenza e secondo la corretta destinazione d'uso del bene, risultandone pertanto direttamente responsabile dell'utilizzo.

L'Azienda Ulss metterà a disposizione della ditta, per il periodo di vigenza contrattuale, oltre agli spazi succitati, un ambulatorio, gli arredi attualmente in uso e già adibiti allo scopo, le attrezzature ed il materiale necessario all'erogazione delle attività di cui si tratta, nonché in base alle necessità cliniche le altre aree delle UUOO secondo la loro funzione dedicata in base quanto stabilito dagli standard Aziendali e nei protocolli delle UUOO.

Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, l'Azienda Ulss mette a disposizione altresì della Ditta, nel loro stato attuale e gratuitamente le attrezzature elettromedicali e i dispositivi medici necessari per l'espletamento del servizio, secondo quanto stabilito dagli standard Aziendali.

L'Azienda ULSS fornirà al personale impiegato nei turni di guardia ed in servizio, sistemi di comunicazione, compatibili con la rete aziendale, per garantirne la loro rintracciabilità.

In sede di stipula del contratto verranno comunicate alla ditta le relative istruzioni operative, al fine di garantire il corretto utilizzo e funzionamento, nonché le istruzioni per la segnalazione di eventuali anomalie o guasti delle apparecchiature.

La ditta dovrà garantire con oneri a carico della stessa, la formazione del proprio personale impiegato nei servizi di cui si tratta anche in merito all'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione.

Dovranno essere prodotte relative dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio come indicato nel presente documento.

L'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature conferite è meramente strumentale all'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile o l'utilizzo delle attrezzature. Detto affidamento è coerente allo scopo di soddisfare l'interesse generale e pubblico dell'Azienda Ulss.

Art. 8 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con la propria organizzazione ed il proprio personale proposti in sede di gara, idonei al raggiungimento degli standard di qualità del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità.

I professionisti impiegati dovranno utilizzare i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso nell'AULSS e/o forniti dalla Regione/Ministero. La dotazione software e hardware viene garantita dall'AULSS n. 1 Dolomiti. Con riferimento agli strumenti software impiegati nell'esecuzione del servizio, si precisa che ad ogni utente autorizzato vengono assegnati uno username (nome utente) ed una password (parola chiave).

Username e password sono utilizzati come meccanismi di autenticazione per accedere alle funzionalità dei sistemi. L'utente è tenuto a preservare la segretezza della propria password al fine di impedire abusi da parte di altri utenti. Analogamente, ogni accesso alle funzionalità dei sistemi deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il proprio identificativo, che deve pertanto essere considerato strettamente personale. L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di controllo su eventuali utilizzi incongrui di mezzi e strumenti ed eventuali contestazioni formeranno oggetto di contraddittorio con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

Il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità anche in caso di malattia, ferie, sciopero del personale all'uopo impiegato.

L'aggiudicatario, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, dovrà comunque attenersi alle modalità tecniche e minime inderogabili di seguito riportate, a titolo indicativo e non esaustivo; quanto indicato dovrà altresì essere svolto nel rispetto e in conformità di quanto previsto dai protocolli e linee guida aziendali in essere al momento di esecuzione del servizio.

Art. 9 – MONITORAGGIO, CONTROLLO DEL SERVIZIO

a. Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato ed eventualmente indicato dall'Aggiudicatario al momento della presentazione dell'Offerta di gara.

Per sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

1. controllare l'esistenza o meno dei requisiti essenziali, che connaturano la prestazione resa e che la Ditta Aggiudicataria è tenuta a garantire secondo quanto specificato dal presente Capitolato;
2. Monitoraggio dei livelli - performance del servizio sulla base dei livelli di Servizio richiesti (vedi **ALL A1_SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI**) o definiti dal fornitore in sede di offerta tecnica: ha lo scopo di valutare l'andamento ed il risultato del processo di erogazione del servizio medesimo, valutando la qualità dello stesso attraverso l'analisi di specifici indicatori (allegato) o quelli definiti dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

Tale monitoraggio viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta aggiudicataria è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

Viene definito:

- servizio conforme a quanto richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'Azienda e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative
- servizio da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è sulla soglia dell'accettabilità e da migliorare per aumentare la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenzia necessità di miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;
- servizio da rifiutare: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile e potranno venire applicate le penali previste ed indicate nell'allegato A.1.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità della Ditta aggiudicataria di rispettare il livello del servizio richiesto, oltre che di comprendere la capacità della Ditta aggiudicataria di attivare azioni di miglioramento nel caso in cui gli indicatori evidenzino performances sotto la soglia.

1. accertare la qualità percepita dagli utenti del Servizio;
2. valutare la conformità dell'organizzazione aziendale della Ditta aggiudicataria per garantire il rispetto delle condizioni contrattuali.

In qualsiasi momento l'Azienda ha la facoltà di effettuare in piena autonomia i controlli di tipo quantitativo e qualitativo del servizio offerti con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tali controlli potranno essere effettuati nelle sedi inerenti al servizio, in presenza o meno di rappresentanti o delegati della Ditta stessa.

Al fine di garantire sistematicità e uniformità nell'esecuzione delle attività di verifica della prestazione resa dal fornitore, al **momento di avvio del servizio**, le parti definiranno, in contraddittorio, un apposito documento nel quale saranno indicati:

- gli elementi di verifica e controllo valutati nel corso dell'esecuzione del servizio;
- gli strumenti di verifica (es. check list, questionari, report...);
- le modalità, tempistiche e responsabilità circa la loro implementazione.

Ogni attività di monitoraggio da parte della stazione Appaltante verrà eseguita garantendo la possibilità di instaurazione del contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria; dovrà essere oggetto di adeguata rendicontazione (verbale) e corredata di ogni elemento a sua giustificazione.

Al fine di garantire il regolare andamento del servizio in un'ottica di partnership con il fornitore, saranno previsti degli incontri periodici, alla presenza del DEC (eventuale RUP) e del Coordinatore per la Ditta Aggiudicataria, nel quale si darà conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio implementata nel periodo di riferimento, oltre che di qualsivoglia altra criticità, sorta in merito al servizio de quo.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti e dei dipendenti dell'Azienda ULSS che, per ragioni di servizio, abbiano rapporti con il servizio in parola.

b. Elementi oggetto di verifica

L'Amministrazione per mezzo del DEC o Direttori operativi, ed in presenza (non vincolante) della Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di controllo sull'esecuzione del Servizio **sia in fase di avvio** che nella successiva **fase di esecuzione**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e fatte salve ulteriori elementi indicati in fase di presentazione dell'offerta, nella **fase di avvio** andranno verificati, per ciascun Lotto, i seguenti requisiti generali:

- l'effettivo inizio dell'attività entro il termine stabilito con la trasmissione della documentazione richiesta;
- l'individuazione e reperibilità del Coordinatore del servizio quale interfaccia con l'Azienda;
- eventuali altri oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria.

Durante la **fase di esecuzione** saranno oggetto di monitoraggio i contenuti del servizio fissati nel presente documento e in particolare i seguenti requisiti generali:

- esecuzione della prestazione nel rispetto delle tempistiche e delle modalità organizzative previste tra le parti ;
- invio delle comunicazioni relative al personale impiegato nei tempi stabiliti (cambi turni, cambi del personale inizialmente comunicato);
- trasmissione entro i termini fissati della programmazione turni;
- presentazione della Rendicontazione secondo quanto previsto;
- rispetto dei livelli attesi di servizio;
- rispetto della firma digitale di tutti i verbali;

- eventuali altri oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria.

Art. 10 – INFORTUNI E DANNI A COSE E PERSONE

L'Azienda ULSS sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sarà già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.

Gli operatori vittime di infortunio sul lavoro da materiale biologico, dopo aver ricevuto le prime cure e gli interventi profilattici che verranno effettuati in emergenza presso il Pronto Soccorso, si dovranno rivolgere al Medico competente della Medicina del Lavoro dell'appaltatore per gli esami sierologici e per i successivi controlli degli esami stessi.

Gli operatori dovranno altresì recarsi presso il Direttore dell'UOC per la notifica dell'infortunio.

L'appaltatore ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciali impartite dalla stazione appaltante per il proprio personale rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale dell'appaltatore.

Tali Direttive saranno oggetto di comunicazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto d'intesa con i Direttori di UOC dell'Azienda ULSS nel periodo di start up.

Art. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell'esecuzione del contratto.

La Ditta appaltatrice, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l'Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti.

L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro, per persona o cose ed inoltre garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona.

La Ditta appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà produrre all'Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio.

I medici impiegati nel servizio dovranno essere titolari di propria polizza assicurativa che copra anche la colpa grave, nonché l'attività svolta in sala parto o prestazioni di natura neonatologica. Tale documento dovrà essere prodotto, in seguito ad aggiudicazione, per ciascun medico che verrà impiegato.

Le quietanze di pagamento dei premi delle polizze innanzi citate, dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La mancata stipulazione delle polizze, la non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia delle

coperture assicurative, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).

Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e, come sopra indicato, dal codice di comportamento dei dipendenti dell'AULSS n. 1 Dolomiti disponibile al seguente link:

http://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/?from_search=true

La Ditta Aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori/professionisti che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto. La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 – INADEMPIMENTI E PENALITA'

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità, pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

Si precisa che ciascun aggiudicatario del contratto applicativo è obbligato all'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e della integrale e perfetta erogazione dei livelli di servizio stabiliti nel presente Capitolato e pertanto potrà soggiacere in caso di inadempimento alle penalità previste.

Qualora sulla base di quanto riportato nel presente Capitolato e nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario vengano rilevate inadempienze e/o il mancato raggiungimento dei livelli di servizio attesi (indicati nell'Allegato **A1_“SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI”** o altri livelli di servizio eventualmente indicati nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario) l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, a proprio insindacabile giudizio, potrà contestare per iscritto l'inadempimento e potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale nei termini indicati dal capitolato di gara e nell'allegato stesso.

Nell'allegato vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli inadempimenti di maggior rilievo, ai quali sono correlate le relative penali. Ai fini dell'applicazione delle penali potranno essere considerati i rilievi elencati nonché gli inadempimenti generici e/o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti.

Agli importi delle penalità potranno essere aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- maggiore costo derivante all'aggiudicazione ad altra impresa;
- oneri di natura organizzativa;

- danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;
- minori introiti

Art. 14 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dar luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati all'Aggiudicataria per iscritto dall'Azienda Ulss.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Aggiudicataria dovrà rimuovere le cause dell'inadempimento e trasmettere per iscritto all'Azienda Ulss, le proprie deduzioni/giustificazioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla Ditta Aggiudicataria le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente documento con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione del deposito cauzionale lo stesso dovrà essere reintegrato entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

L'Azienda Ulss potrà applicare all'Aggiudicataria penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (dieci per cento) del valore del Contratto ed in caso di raggiungimento di detto limite verrà dichiarato risolto il contratto per colpa dell'impresa; l'Aggiudicataria prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella comunicazione non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda Ulss provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

L'Azienda si riserva, nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore, di procedere all'applicazione di penali commisurate al danno procurato e, nei casi più gravi, o nel caso di reiterati inadempimenti non giustificati, direttamente alla risoluzione anticipata del contratto.

L'esatta individuazione delle penali verrà stabilita dalla Stazione Appaltante in seguito al relativo procedimento in base al livello di gravità dell'inadempimento riconosciuto e sulla base dell'**Allegato A1_“SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI”**.

Agli importi delle penalità sopra indicate nell'allegato potranno essere aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- maggiore costo derivante all'aggiudicazione ad altra impresa;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Amministrazione;
- minori introiti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal suddetto elenco saranno applicate per analogia di fattispecie le sopra esplicitate penali.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Amministrazione a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

Nel caso in cui la gravità della violazione costituisca giusta causa di risoluzione l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto.

In particolare in caso di indisponibilità del primo in graduatoria, alla copertura di turni richiesti secondo la procedura prevista dal presente documento, l'Amministrazione proporrà l'esecuzione, anche parzialmente, al secondo in graduatoria e così via fino al quarto al fine di coprire i turni necessari.

Non verranno applicate penali all'operatore primo in graduatoria qualora gli operatori successivi non siano disponibili alla copertura di eventuali turni residui.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'Amministrazione, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'Aggiudicatario inadempiente.

Art. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione o al recesso del contratto nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e in base ad altre previsioni normative nonché per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante;
2. per modificazioni istituzionali dell'assetto organizzativo del committente, per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio;
3. in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell'Impresa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463);
4. in caso di ingiustificato turno vacante senza copertura del turno concordato (per almeno due volte);

La risoluzione si applica senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta, verrà valutata l'applicazione di oneri e spese a carico dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- a. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
- b. nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;

- c. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;
- d. qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura;
- e. emanazione, nei confronti dell'affidatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli art. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- f. nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati dal committente;
- g. mancato rispetto ed applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ed in particolare alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, salute ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'erogazione delle prestazioni;
- h. sospensione delle prestazioni contrattuali per fattispecie previste nel presente capitolato;
- i. gravi violazioni degli obblighi contrattuali e dei programmi temporali di espletamento del servizio, non eliminate a seguito di diffida formale, che abbiano determinato, nel periodo di affidamento, l'applicazione di almeno tre penalità;
- j. Nel caso in cui la gravità anche di una sola violazione costituisca giusta causa di risoluzione;
- k. interruzione del servizio;
- l. mancata stipulazione o pagamento del premio relativo alle coperture assicurative previste dal presente capitolato.

La risoluzione del contratto avviene con provvedimento motivato e di detta risoluzione verrà data notizia con PEC all'Impresa aggiudicataria del servizio e con effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, a norma dell'art 123 del D.Lgs 36/2023, di recedere dal contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota a mezzo PEC, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i., con gli effetti dell'art.1373, 2° comma, del codice civile, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitori. Trascorso il termine sopracitato l'ULSS potrà prendere in consegna il servizio effettuando il collaudo definitivo e la verifica della regolarità delle prestazioni rese.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale si provvederà ad affidare ad altra Impresa il servizio, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le imprese interpellate, si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l'Impresa aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto.

In caso di sostituzione dell'esecutore per risoluzione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare la continuità del servizio ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni fino a

che il committente non abbia provveduto ad assegnare ad altro operatore economico e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi.

L'Impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa, secondo il disposto dell'art.1672 del Codice civile.

L'Azienda Sanitaria si riserva altresì di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, mediante l'invio di apposita nota PEC, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di interruzione, ai sensi dell'art. 1353 del c.c. e dell'art. 21 sexties della L. 241/90 e s.m. e i. e con gli effetti dell'art. 1373, 2° comma del c.c., nei seguenti casi formale aggiudicazione (con provvedimento del Direttore Generale) di una gara regionale centralizzata, di area vasta ovvero a seguito di altra iniziativa attivata da un Soggetto Aggregatore (es. CONSIP) alle quali le Aziende Sanitarie del Veneto hanno l'obbligo di aderire nel rispetto della normativa vigente di cui al combinato disposto della legge di stabilità per l'anno 2016 e del D.P.C.M. del 24/12/2015;

In tutte le ipotesi sopra previste, la risoluzione non si estenderà in ogni caso alle prestazioni già eseguite ed a fronte di tali recessi anticipati non sarà dovuto alcun corrispettivo alla Ditta.

Per altre cause di risoluzione si rinvia a quanto disposto dalle Condizioni generali del contratto.

Art. 16 – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (RISCHI DA INTERFERENZA)

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 .

A seguito dell'analisi delle attività descritti nella documentazione di gara il costo per la sicurezza del presente accordo quadro da rischi di interferenza è pari a zero. E' stato redatto il DUVRI ma l'Amministrazione si riserva di attivare in accordo e d'istanza del DEC una riunione di cooperazione e coordinamento alla presenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del D.Lgs 81/08, art. 37 e quindi dovranno possedere attestazione di frequenza dei corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica a Rischio Alto.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente accordo quadro, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato.

Ai fini di consentire l'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del fornitore del servizio, rimangono disponibili per la consultazione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale le valutazioni dei rischi di ciascuna Unità Operativa destinataria del servizio.

Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

La stipula del contratto derivante dall'accordo quadro è subordinata alla presentazione da parte degli Aggiudicatari, ai sensi del combinato disposto degli art. 53 c. 4 e art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 di una garanzia definitiva del valore contrattuale, esclusa IVA, secondo le modalità previste

dall'art. 106 del medesimo decreto, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, e con validità di almeno tre mesi superiore alla data di scadenza del Servizio.

Art. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. La fattura dovrà essere emessa **con cadenza mensile** posticipata e corrispondere alla rendicontazione convalidata dal DEC. La stessa dovrà indicare per ciascun Presidio Ospedaliero:

- il CIG e il N./DATA DELL'ORDINE comunicato dall'AULSS n. 1 Dolomiti;
- numero di turni effettuati;
- costo unitario del turno;
- importo complessivo al netto dell'onere dell'i.v.a. (numero turni x costo unitario turno);
- aliquota i.v.a. eventuale;
- importo al lordo dell'onere dell'i.v.a.;

La fatturazione del servizio avverrà in modalità elettronica secondo le modalità di seguito indicate. Il documento elettronico dovrà essere emesso e trasmesso nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it>

I riferimenti per l'emissione della fattura elettronica sono i seguenti:

- Azienda Ulss 1 Dolomiti.
- Codice fiscale 00300650256.
- Codice identificativo univoco amministrazione destinataria: UFAQX9

Il pagamento sarà effettuato, a mezzo mandato presso il Tesoriere dell'Ente - Unicredit Banca S.p.a., entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo dell'accertamento da parte del DEC della rispondenza a tutte le prescrizioni previste per la fornitura/servizio, che avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna dei beni/avvio servizio, previa verifica della regolarità contributiva.

Gli oneri bancari connessi alle varie modalità di pagamento sono a carico del beneficiario e vengono calcolati sulla base delle commissioni in vigore.

Nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n.136/2010 e ss.mm. ed ii.) si precisa che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla presente procedura verrà indicato negli ordini e nei documenti contabili di questa Azienda Sanitaria.

Qualsiasi non conformità segnalata dal DEC determinerà la sospensione dei termini di pagamento che riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza/regolarizzazione degli obblighi contrattuali.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere il servizio.

Art. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'AULSS.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sudetto/i conto/i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'AULSS n. 1 Dolomiti e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno.

Art. 20 – CONTRATTO E SPESE

Il contratto verrà stipulato con le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare secondo quanto previsto dall'Art. 18 del D.lgs 36/2023. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso.

Nel caso in cui l'aggiudicatario si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione appaltante nel contratto sottoscritto con l'appaltatore inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per il privato contraente, per l'ULSS sarà subordinata alla conclusione dell'iter procedimentale, ed in particolare all'acquisizione delle previste comunicazioni Prefettizie (leggi antimafia).

Il contratto/ordinativo verrà redatto nella forma di scrittura privata registrata in caso d'uso, sottoscritta digitalmente dalle parti secondo la normativa vigente.

Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro, fatto salvo quanto indicato dalla normativa in essere. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 22 – CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

Si invia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Art. 23 – SUBACCORDO QUADRO

Si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara in materia di Subappalto.

Art. 24 – SEGRETO D'UFFICIO

Il personale della ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda ULSS n.1 Belluno, dei vari servizi o comunque su fatti e circostanze dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, con l'obbligo di riferire ogni caso rilevante al Rappresentante Responsabile che dovrà riferire al Direttore dell'UOC.

E' fatto divieto assoluto di rivelare qualsiasi informazione pubblica (anche telefonicamente) in ordine alla salute dei paziente trattati o altri, a persone terze (parenti ecc.)

La ditta concorderà con la Direzione Sanitaria dell'Azienda ULSS n.1 le modalità di trattamento dei dati sensibili nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003

Art. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Trattamento dati personali

I dati trasmessi dal Fornitore saranno trattati come indicato al disciplinare di gara.

Trattamento dei dati forniti dai concorrenti

Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS n. 1 Dolomiti, per la conclusione e l'esecuzione della presente procedura e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente procedura, l'Azienda ULSS 1 Dolomiti potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il concorrente, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

Il concorrente pertanto risulta a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati nel corso della procedura e anche in seguito alla conclusione ed eventuale esecuzione sono raccolti e trattati dall'ULSS 1 Dolomiti quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite eventuali collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il concorrente prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione della presente procedura, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere del concorrente garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all'ULSS 1 Dolomiti ai fini della conclusione ed esecuzione della presente procedura e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati.

Gli operatori economici partecipanti all'Accordo quadro saranno nominati Responsabili esterni del Trattamento dei dati a norma del "GDPR"

Art. 26 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Con la partecipazione alla procedura i candidati si impegnano a rispettare le clausole pattizie ivi contenute, valide ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Azienda Sanitaria ULSS n. 1 Dolomiti risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, in seguito all'esito interdittivo delle informazioni antimafia rese dalla Prefettura

In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione

del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive ai sensi dell'art. 84 del D. lgs. 06/09/2011 n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218.

L'Appaltatore si riserva la facoltà di inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Art. 27 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad osservare il contenuto del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, pubblicato nel sito aziendale:

<https://www.aulss1.veneto.it/public/trasparenza/DL33/Allegati/19912.pdf>

approvato dall'Azienda ULSS n. 1, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera C.i.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione". La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto

Art. 28 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, dall'individuazione del contraente, fino all'aggiudicazione provvisoria, nonché le fasi successive e l'esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Belluno.

La Ditta, a tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio legale a Belluno.

Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, le Parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla normativa in materia di appalti vigente alla data dell'offerta.

(Firmato digitalmente dal Rup)

Allegato:

- **ALL A1_SERVICE LEVEL AGREEMENTE E PENALI**